



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - GESTIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO



GDAP-0168425-2004

PU-GDAP-2000-03/05/2004-0168425-2004

LETTERA CIRCOLARE

**Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari**

**Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per adulti**

Ai Centri di Servizio Sociale Adulti

**Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"**

e.p.c.:

**Al Servizio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico**

**Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile**

LORO SEDI**OGGETTO: Cure Balneotermali, idropiniche, salsiodiche e simili.-**

§ Congedo straordinario per cure, nuove procedure di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, (D.P.R. 29/10/2001, N. 461).-

Relativamente alla nuova disciplina sui riconoscimenti della dipendenza di infermità da causa di servizio, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A decorrere dal 22/01/2002, data d'entrata in vigore del Regolamento introdotto dal D.P.R. 461/2001, la pronuncia delle Commissioni Mediche, contenente la diagnosi dell'infermità o lesione, e la sua ascrivibilità a categoria, *non può essere ritenuta idonea ai fini della concessione del congedo straordinario per effettuare le cure ma*, per la fruizione del predetto beneficio, occorrerà attendere l'emissione del provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del predetto D.P.R. 461/2001, (Cfrs. Circolari nn. 0066236 e 0323383 dell'11/02/2002 e 06/08/2003), in quanto il verbale della C.M.O. nulla può esprimere in merito al riconoscimento, competenza demandata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Si richiama altresì l'attenzione sulla circostanza che non potrà essere concesso il congedo straordinario per effettuare le cure al personale che pur avendo prodotto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento in esame, non abbia ottenuto, prima della citata data, l'accertamento medico da parte delle competenti Commissioni Mediche.

Appare necessario precisare che, le cure possono essere fruite in regime di congedo straordinario soltanto dagli invalidi per servizio che *"debbano attendere alle cure richieste dal loro stato d'invalidità"*, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 37, comma 2° del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, richiamata nell'art. 22, comma 25, della Legge 23/12/1994, n. 724.

Secondo l'orientamento vigente appartengono alla categoria degli invalidi per servizio i dipendenti ai quali sia stata accertata, con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo un'infermità dipendente da causa di servizio e che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge. (D.P.R. 834/1981).

Premesso quanto sopra, nell'ipotesi in cui risulti ancora pendente, o non attivata, la procedura per la concessione dell'equo indennizzo, può ritenersi che i dipendenti sulla base di verbali emessi dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, *anteriormente al 22/01/2002*, data d'entrata in vigore del D.P.R. 461/2001, avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie invalidanti giudicate ascrivibili dalle medesime C.M.O. ad una delle categorie previste dalla legge, *possano essere autorizzati a fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario, fermo restando che qualora la suddetta procedura si concluda con un provvedimento di diniego dell'equo indennizzo, detta circostanza precluderà per l'avvenire la concessione di ulteriori periodi di congedo straordinario, dovendosi ritenere denegata la condizione di invalido per servizio precedentemente accertata dalle sopraccitate Commissioni Mediche*.

Peraltro, anche l'avvenuta concessione dell'equo indennizzo può non dar titolo alla fruizione del congedo straordinario qualora l'infermità per la quale sono necessarie le cure sia stata riconosciuta, in sede di adozione del provvedimento finale della suddetta procedura dell'equo indennizzo, *non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione e pertanto, non invalidante*, oppure non dipendente da causa di servizio, e l'equo indennizzo sia stato concesso in relazione a patologie diverse.

Si precisa ancora che, devono altresì considerarsi invalidi per servizio, ai fini che qui rilevano, i dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria che abbiano ottenuto la corresponsione

dell'indennità speciale "UNA TANTUM" di cui all'art. 7 del D.P.R. 25/10/1981, n. 738.(Riforma Parziale) -

Si rammenta che, in via generale, la fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa esclusivamente per la terapia o riabilitazione delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure medesime, identificate, a tal fine, con Decreto del Ministero della Sanità del 15/12/1994 e successivi. Tale beneficio dovrà sussistere anche ai fini della concessione del congedo straordinario di cui trattasi in presenza di patologie invalidanti.

Le predette direttive riguardano altresì anche il personale del comparto ministeri, il quale, però, fruisce delle cure in regime di malattia (art.22 CCNL) non essendo più previsto, per detto personale, il congedo straordinario.

§ Procedure - rimborso spese per cure -

Il personale chiede l'autorizzazione, alla Segreteria della Direzione da cui dipende, ad effettuare un ciclo di cure in regime di congedo straordinario (personale del Corpo di Polizia Penitenziaria), o di malattia art. 22 CCNL (personale del Comparto Ministeri), con istanza corredata di certificazione medica rilasciata dal Medico di Base o dallo Specialista ASL.

La segreteria avrà cura di controllare che nella proposta-richiesta, rilasciata dal medico di base o dallo specialista ASL, sia riportata la malattia e il tipo di cura da praticare, e se l'infermità, per la quale sono richieste le cure, sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta a categoria (almeno tabella B).

Le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e per le quali si richiede il ciclo di cure, dovranno essere tra quelle elencate del D.M. della Sanità del 15/12/1994 (pubblicato sulla G.U. - serie generale n.57 del 9/3/1995), e/o eventuali successivi.

Il dipendente ha diritto al rimborso sia delle spese sostenute e regolarmente documentate fino alla concorrenza dell'importo dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio moltiplicata per 12 giorni, qualora lo stesso abbia soggiornato presso la località del luogo dello stabilimento termale, che delle spese mediche effettuate (con esclusione del ticket che non è rimborsabile per il generale principio di partecipazione degli assistiti, in regime di uguaglianza, alla spesa sanitaria), qualora la spesa per vitto e alloggio risulti inferiore all'importo del compenso calcolato come sopra, il rimborso va commisurato alla sola somma pagata.

Il personale in quiescenza presenta la richiesta per effettuare un ciclo di cure, nei modi su esposti, alla Direzione dell'istituto penitenziario da cui dipendeva o da uno più vicino al luogo di residenza, *(in tale caso deve allegare documentazione idonea a determinare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità)*, al solo fine del rimborso delle spese sostenute, consentendo, in tal modo, alla predetta Direzione di provvedere alla richiesta, sul capitolo di spesa, dei fondi necessari al Provveditorato di appartenenza.

Al predetto personale non compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di trasferta per il tempo impiegato per raggiungere il luogo di cura, non potendosi configurare un'ordinaria sede di servizio, richiesta dalla vigente normativa sulle missioni (Cfrs. parere Consiglio di Stato - Sezione III - n. 169 del 17/6/1982).

Questa Direzione Generale avendo l'esigenza prioritaria di meglio corrispondere alle legittime richieste del personale, seguendo principi di semplificazione e razionalizzazione dei servizi, ritiene opportuno che le *SS.LL., analogamente a quanto già avviene per il personale di Polizia Penitenziaria, artt. 12 e 16 del D.P.C.M. 3/7/1965, provvedano direttamente al rimborso delle spese di cura anche per il personale del Comparto Ministeri in conformità delle previsioni di cui agli artt. 11 e 15 del D.P.C.M. 5/7/1965.*

Imputando la spesa sul Capitolo di bilancio 1612 (Spese di cura, comprese quelle di trasporto di ricovero in ospedale o in luogo di cura e per protesi; spese per esami specialistici).

Si precisa inoltre che il dipendente può richiedere, avendone diritto, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, il rimborso delle spese sostenute per visite e prestazioni specialistiche (**TIKET ESCLUSI**), effettuate fin dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaspare Dr. SPARACIA